



**COMUNE DI TERNI**  
**Il Sindaco**

Palazzo Spada - P.zza M. Ridolfi, 1 - 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.540 - 0744.549.541

Fax +39 0744.549.542

comune.terni@postacert.umbria.it

**Al Funzionario Tecnico arch. Piero Giorgini**  
**e, p.c.**

- **Ai Sigg. Assessori**

- **Al Presidente del Consiglio comunale**

- **Al Segretario generale**

- **Ai Sigg. Dirigenti**

- **Alle Organizzazioni sindacali**

**LORO SEDI**

---

**OGGETTO:** Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata. Conferimento incarico dirigenziale di reggenza temporanea.

---

### **IL SINDACO**

Premesso che la Giunta comunale, con deliberazione n. 113 del 19.04.2019, ha approvato il Modello organizzativo dell'Ente, definendo la macrostruttura in direzioni ed assegnando, a ciascuna di queste, le relative funzioni e competenze;

Che, con proprio decreto prot. n. 65776 del 30.04.2019, sono stati attribuiti gli indici e le relative retribuzioni a tutte le posizioni dirigenziali previste nella nuova struttura organizzativa;

Considerato che si rende necessario, al fine di garantire la funzionalità dei servizi, il conferimento della responsabilità della posizione dirigenziale della Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata, a decorrere dal 01.10.2019;

Considerato che:

- Nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020, approvato con deliberazioni di Giunta comunale n. 04 del 25.07.2018 e n. 111 del 19.04.2019, inviate alla competente Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato di diverse figure dirigenziali
- In esecuzione del suddetto Piano, il dirigente della Direzione Personale - Organizzazione, con determinazione n. 1837 del 30.05.2019, ha avviato la procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato del Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata;

Tenuto conto che detta figura dirigenziale appare infungibile ed assolutamente necessaria per le notevoli conoscenze tecnico-specialistiche richieste, proprio al fine di evitare l'insostenibile situazione nella quale l'Ente verrebbe a trovarsi se privo di detta figura dirigenziale;

Atteso che all'interno dell'Ente, all'esito di un'attenta analisi delle professionalità presenti, non esistono altre figure dirigenziali che possano assolvere il delicato e complicato compito;

Ritenuto, pertanto, che nelle more dell'espletamento della procedura assunzionale, può farsi ricorso all'istituto della "reggenza temporanea" in quanto la sostituzione dei dirigenti assenti è contrassegnata dai presupposti della straordinarietà e temporaneità;

Considerato che il ricorso al citato istituto è finalizzato ad assicurare e garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (non disponendo, allo stato, di altre misure organizzative alternative parimenti efficaci per evitare che dalla mancanza della titolarità della dirigenza, dovuta a cause imprevedibili, possa derivare un pregiudizio in ordine al conseguimento degli interessi pubblici), in attesa dell'individuazione del dirigente titolare in quanto è stato già avviato l'iter concorsuale per la copertura del posto vacante e nei limiti di tempo strettamente necessari per tale copertura;

Considerato che questa Amministrazione ha valutato attentamente l'istituto della reggenza temporanea, anche alla luce degli approfondimenti giuridici che sono stati svolti dalla Direzione Personale - Organizzazione, unitamente al Segretario generale, e ritiene lo stesso percorribile in via di diritto, nel rispetto delle stringenti limitazioni prescritte dalla dottrina e dalla giurisprudenza nonché dall'art. 23 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

Preso atto che sul conferimento di incarichi dirigenziali si è pronunciata anche la Corte costituzionale (sentenza n. 37/2015), la quale ha debitamente distinto le ipotesi di cd. affidamento di mansioni superiori per colmare la vacanza di posti in organico (applicabile al sistema di classificazione del personale per livelli e non per qualifiche) da quelle di cd. Reggenza temporanea;

Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal citato art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

Sentiti, dunque, il Segretario generale ed il Dirigente della Direzione Personale - Organizzazione;

Ritenuto di conferire al Funzionario tecnico arch. Piero Giorgini, che da molti anni svolge il compito di posizione organizzativa ed in possesso, pertanto, delle conoscenze, dei requisiti e della professionalità adeguate a ricoprire l'incarico dirigenziale di reggenza temporanea della Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata;

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

Dato atto che è stata richiesta al suddetto Funzionario la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;

#### DECRETA

1. Il conferimento, a decorrere dal 01.10.2019, per le motivazioni in premessa espresse, dell'incarico dirigenziale di reggenza temporanea della Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata al Funzionario tecnico arch. Piero Giorgini.
2. L'incarico dirigenziale di reggenza temporanea viene affidato fino alla data di assunzione in servizio del vincitore della procedura concorsuale già avviata, così come in premessa indicato.
3. La mancata autorizzazione all'assunzioni di cui al punto 2. da parte della competente Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali del Ministero dell'Interno comporta la decadenza dall'incarico dirigenziale di reggenza temporanea.
4. Eventuali modificazioni al Modello organizzativo che dovessero intervenire determinano la cessazione dall'incarico dirigenziale di reggenza temporanea.

5. Le funzioni e le competenze assegnate alla Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata sono quelle contenute nella citata deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 19.04.2019. Il Funzionario incaricato, quale titolare dell’incarico dirigenziale di reggenza temporanea, è tenuto a svolgere tutte le competenze inerenti l’incarico affidato.
6. Gli obiettivi assegnati sono tutti quelli contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione dell’Ente. Il Funzionario incaricato, quale titolare dell’incarico dirigenziale di reggenza temporanea, è tenuto al loro raggiungimento.
7. Le risorse umane assegnate alla Direzione sono quelle contenute nella disposizione di servizio del Dirigente della Direzione Personale – Organizzazione prot. n. 65823 del 30.4.2019.
8. Al Funzionario incaricato, quale titolare dell’incarico dirigenziale di reggenza temporanea, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 81/2008, sono, conseguentemente, assegnate per le rispettive competenze, le attribuzioni proprie del datore di lavoro ai fini delle responsabilità previste dal suddetto Decreto legislativo.
9. Di designare il Funzionario incaricato, quale titolare dell’incarico dirigenziale di reggenza temporanea, responsabile del trattamento dei dati per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze afferenti alla propria posizione dirigenziale, previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
10. Al Funzionario incaricato, per il tempo dell’incarico, spettano le differenze retributive, dando atto che non vi sono maggiori spese in relazione all’indennità di posizione e di risultato, in quanto finanziati a carico del fondo unico della dirigenza, e che, per quanto riguarda la differenza della retribuzione di base, essa è finanziata al cap. 0011 del centro di costo di competenza che presenta le necessarie disponibilità.
11. Stante la temporaneità dell’incarico, lo stesso non produce gli effetti giuridici tipici collegati allo svolgimento delle mansioni superiori e, pertanto, il Funzionario incaricato non può in nessun modo esigere in futuro qualsiasi diritto alla stabilizzazione della posizione dirigenziale.

**IL SINDACO**  
**Leonardo Latini**